Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 223 del 14 agosto 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì 14 agosto 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456, modificata con legge 14 agosto 1974, n. 377;

Vista la relazione n. C.ME.300.116 — C. VG. 510. 197 dell'11 luglio 1980 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 25 del 15 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le basi chilometriche delle tariffe numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituite da quelle riportate nello allegato n. 1 al presente decreto;

2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1 bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) le basi chilometriche ed i diritti fissi di 1ª classe della tariffa n. 21 (serie A e C) sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) i prezzi della tariffa n. 21 (serie B) sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nello allegato n. 4 al presente decreto;

6) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

7) le basi chilometriche ed i diritti fissi di 1ª classe delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

8) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 116.600 e 65.500 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

9) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta è fissato in L. 5.600;

10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai punti 3.1 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette « Condizioni e tariffe », sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I — *Parte II* - TARIFFE:

A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:

1) Art. 61 § 2 - Tasse minime: gli importi di L. 72.000 e di L. 57.600 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 79.000 e a L. 63.200;

2) Art. 65 § 3 - Treni straordinari:

al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 3.200 e di L. 16.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.520 e a L. 17.600;

al secondo alinea l'importo della tassa di L. 250 per carro e per chilometro è elevato a L. 275;

3) Art. 67 § 1, le tabelle di cui ai punti a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 8 e n. 9 al presente decreto.

B) Capo II - Art. 71:

1) § 2: gli importi di L. 340 e L. 220 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 374 e a L. 242.

2) § 4:

la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;

il prezzo di L. 30.000 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 33.000.

C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali:

1) § 1: il deposito di L. 300.000 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 330.000.

2) § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 5.000 e del relativo prezzo minimo di L. 300.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.500 e a L. 330.000; la tassa di L. 250 per carro e per chilometro è elevata a L. 275.

D) Capo V - Tariffe speciali:

1) Tariffa speciale n. 103, Titolo IV: il testo della Condizione Particolare 2ª è soppresso.

2) Tariffa speciale n. 104: la tabella di cui al Titolo III-Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.

3) Tariffa speciale n. 105:

Serie B:

a) il testo del titolo I - Limiti di applicazione, è sostituito dal seguente:

« La presente Serie si applica alle spedizioni dei veicoli di cui alla precedente Serie A caricati su carri a 2 piani. »;

b) Titolo III: la tabella dei prezzi viene sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto;

Serie *C*, titolo IV - Condizione particolare 1ª, comma b): la tassa di L. 250 per carro e per chilometro è elevata a L. 275.

4) Tariffa speciale n. 106, titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 11,50 e di L. 3,00 con il minimo di L. 1.500 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 12,65, a L. 3,30 e a L. 1.650.

5) Tariffa speciale n. 107:

Titolo II - Resa, il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« E' di regola escluso l'inoltro: *a*) con i treni viaggiatori di lusso; *b*) con gli elettrotreni, le automotrici e le elettromotrici, i quali abbiano classifica di rapidi, espressi o diretti. L'inoltro con tali treni puó avere tuttavia luogo a seguito di preventivi accordi con la Amministrazione; in tali casi si applicano i prezzi competenti maggiorati del 50% ».

Titolo III - Prezzi: la tabella viene sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto.

6) Tariffa speciale n. 108, Serie B:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 1.750 è elevata a L. 1.925;

Condizione particolare 4ª: la tasssa di L. 250 per carro e per chilometro viene elevata a L. 275.

7) Tariffa speciale n. 109:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 15 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 6.300 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 6.930.

8) Tariffa speciale n. 110, titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 16 al presente decreto.

9) Tariffa speciale n. 111, titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 17 al presente decreto.

E) Capo VI - Tariffe eccezionali:

1) Tariffa eccezionale n. 201, Titolo III:

il testo del secondo alinea della condizione particolare 1ª e sostituito dal seguente:

« Per quanto riguarda le derrate ascritte alla categoria (d), tali norme particolari sono applicabili esclusivamente alle spedizioni di mandorle, noci, nocciole, con guscio. »;

il testo della condizione particolare 4ª è soppresso.

2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alla serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nello allegato n. 18 al presente decreto.

3) Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di cui alla serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 19 al presente decreto;

b) condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 2.600 è elevata a L. 2.800;

c) condizione particolare 6ª:

il prezzo di L. 5.100 per gli adulti e di L. 2.600 per i ragazzi è elevato, rispettivamente, a L. 5.600 e a L. 2.800;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto;

d) condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 4.100 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 4.500;

la tassa di L. 2.100 per capo o di L. 1.600 per ogni 10 chilogranmi indivisibili prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 2.300 o a L. 1.700.

e) condizione parricolare 10ª: il prezzo fisso di L. 17.300 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L. 19.000.

F) Capo VII - Prezzi:

Titolo *B*) Spedizioni a carro:

a) punto 1) Classi dalla *A* alla *M*: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 21 al presente decreto;

b) punto 2) Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 22 al presente decreto.

II — *Parte III*: alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro », sono apportate le seguenti modificazioni:

la classe di prezzo *D*, corrispondente alle voci « Cloruro di potassio, n.n. » e « Cloruro di potassio, per concime », figuranti, rispettivamente, nei capitoli 40 e 46, è modificata in *F*:

la classe di prezzo *F*, corrispondente alla voce « Torba, per concime », figurante nel capitolo 47, è modificata in *G*;

il riferimento T.S. 105, figurante in corrispondenza della posizione statistica « 7755-2 - Veicoli stradali nel traffico (strada-rotaia), usati, vuoti », viene depennato.

III — *Allegati*:

A) Allegato n. 1:

il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 23 al presente decreto;

nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili di L. 4.800 o di L. 9.600 sono elevate, rispettivamente, a L. 5.280 o a L. 10.560.

B) Allegato n. 2:

punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto;

punto 5.1.4: le indennita di L. 1.800 e di L. 3.600 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 1.980 e a L. 3.960;

punto 5.1.5: le indennità di L. 18.000 e di L. 36.000 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 19.800 e a L. 39.600;

punto 5.1.7: le indennità di L. 500 e di L. 1.000 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 550 e a L. 1.100.

C) Allegato n. 2 ter:

punto 3.4.2: le tasse di L. 200 per ogni paletta e di L. 300 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 220 e a L. 330;

punto 3.7.5: le tasse di L. 120 per ogni paletta e di L. 200 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 132 e a L. 220;

punto 4.6.2: le tasse di L. 120 per ogni paletta di L. 200 per ogni paretale e di L. 280 per ogni box paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 132, a L. 220 e a L. 308;

punto 5.1.3: le tasse di L. 850 per ogni paletta e di L. 1.700 per ogni paretale sono elevate, ripsettivamente, a L. 935 e a L. 1.870.

D) Allegato n. 3:l'importo di L. 30.000 previsto dagli articoli 2 e 7 è elevato a L. 33.000.

E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nello allegato n. 25 al presente decreto.

F) Allegato n. 7:

1) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 30.000 è elevata a L. 33.000.

2) Art. 135:

1) punto (2): la tassa di L. 250 per carro e per chilometro è elevata a L. 275;

2) punto (3):

a) comma *a*):

la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 220 ed il relativo minimo di L. 440 sono elevati, rispettivamente,a L. 242 e a L. 484;

la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 220 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 16.000 per carro per le prime 24 ore e di L. 23.500 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 242, a L. 17.600 e a L. 25.850;

b) comma *c*): la tassa di L. 1.000 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 1.100.

G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe numeri 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 26 al presente decreto.

IV — *Appendice*:

A) Punto 2°:

1) Art. 4: la tabella dei corrispettivi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 27 al presente decreto.

2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 4.500 e il corrispettivo forfettario di L. 9.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.950 e a L. 9.900.

B) Punto 3°: le misure minime di L. 70 per quintale/km e di L. 180 per spedizione e massime di L. 700 per quintale/km e di L. 1.800 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 77, a a L. 198, a L. 770 e a L. 1.980.

C) Punto 4°: il compenso di L. 240 a collo figurante alla nota (6) è elevato a L. 264.

D) Punto 8°: la tassa di L. 18.000 prevista al comma 4 del titolo I e al comma 3 del titolo II è elevata a L. 19.800.

E) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto.

F) Punto 12°, allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 29 al presente decreto.

G) Punto 14°, art. 12:

1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 9.400 e di L. 4.700 è elevato, rispettivamente, a L. 10.340 e a L. 5.170.

2) Le tasse di sosta previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 2.400, L. 3.200, L. 4.000 e L. 4.800 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.640, a L. 3.520, a L. 4.400 e a L. 5.280.

H) Punto 15°, comma 4): il diritto fisso di L. 1.200 e la tassa di L. 6.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 1.320 e a L. 6.600.

Art. 3.

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 4.

Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° settembre 1980 e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale data e per un periodo massimo di 90 giorni è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare sui prezzi in vigore al 1° dicembre 1979 il coefficiente 1,10.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1980
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 273.

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

(CAPO V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1	1ª	46,10	30,71	7,98
	2ª	25,61	15,78	3,42
Tariffa ridotta n. 2	1ª	39,23	26,11	7,98
	2ª	21,80	13,39	3,42
Tariffa ridotta n. 3	1ª	36,93	24,58	7,98
	2ª	20,50	12,61	3,42
Tariffa ridotta n. 4	1ª	32,29	21,51	7,98
	2ª	17,95	11,06	3,42
Tariffa ridotta n. 5	1ª	27,68	18,43	7,98
	2ª	15,36	9,47	3,42
Tariffa ridotta n. 6	1ª	23,06	15,36	7,98
	2ª	12,81	7,90	3,42

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1 - *Bis*

PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi:

Serie A — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	1.400	16,32	10,87	2,84

Serie B — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da Km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	1.400	14,00	9,31	2,44

Serie C — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	12,93	8,65	2,26
2ª	7,19	4,44	0,99

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE

(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)

(CAPO XIV)

Prezzi in lire per viaggiatore

VALIDITA'	Prezzi	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	95.400	60.200
15 giorni	115.600	72.900
21 giorni	138.400	85.400
30 giorni	168.400	105.700

Diritto di proroga per ciascun giorno:
per biglietti validi 15 giorni: L. 8.200 per la prima classe e L. 5.800 per la seconda;
per biglietti validi 21 giorni: L. 7.500 per la prima classe e L. 5.100 per la seconda;
per biglietti validi 30 giorni: L. 6.700 per la prima classe e L. 4.200 per la seconda.

Per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER I BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO

(CAPO X)

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	5.280	528,77	401,21	338,61	204,09	148,43	67,26	44,07	16,25	9,28

Serie B — ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	320.100	204.100
2ª	204.100	120.500

Serie C — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	2.090	220,31	204,09	185,54	160,02	148,43

ALLEGATO 5

TARIFFA N. 21-*Bis*

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi.

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	1.760	176,27	133,74	112,88	68,04	49,47	22,42	14,69	5,41	3,10
2ª	1.100	106,68	80,41	68,04	41,74	27,85	14,69	9,28	4,66	2,34

Serie B — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	770	73,43	68,04	61,85	53,33	49,47
2ª	440	43,30	41,74	38,65	33,25	27,85

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTO DI ABBONAMENTO RIDOTTO

(CAPO XI)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	2.750	242,93	188,94	134,97	87,20

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(CAPO XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI FESTIVI	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
1ª	880	55,11	45,83	660	82,66

ALLEGATO 7

SERVIZIO CARROZZE LETTI
(Allegato n. 11 alle C.T. persone)

§ 3 — *Supplementi-letto.*

1. I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per categoria di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

SCAGLIONE TARIFFARIO	Zone chilometriche	Categorie di posto			
		Turistico	Doppio	Singolo spec.	Singolo
		L.	L.	L.	L.
1.	0-750	18.900	20.200	30.000	45.900
2.	751-1000	22.300	24.400	36.100	55.600
3.	1001-oltre	25.000	27.800	41.100	62.700

§ 7 — *Diritti d'ammissione.*

I « diritti d'ammissione » dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

posto letto turistico . . . . L. 1.800
posto letto doppio . . . . » 2.500
posto letto singolo speciale . . . . » 3.000
posto letto singolo 3.500

ALLEGATO 8

SUPERFICIE UTILE DI CARICO	Soprattassa	Soprattassa minima
1. — Inferiore a 19 mq.	10%	L. 18.700
2. — Pari o superiori a 19 mq. e inferiore a 22 mq.	12%	» 37.400
3. — Pari o superiore a 22 mq. e fino a 27 mq.	24%	» 58.300
4. — Superiore a 27 mq:		
a) a 2 assi	30%	» 81.400
b) a carrelli	45%	» 116.600

ALLEGATO 9

PERCORRENZE km	Tipo di carro				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1 — 100.	24.200	48.400	72.600	96.800	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione.
101 — 200.	30.250	60.500	90.750	121.000	
201 — 300.	36.300	72.600	108.900	145.200	
301 — 400.	42.350	84.700	127.050	169.400	
401 — 500. . . .	48.400	96.800	145.200	193.600	
501 — 600.	54.450	108.900	163.350	217.800	
601 — 700.	60.500	121.000	181.500	242.000	
601 — 700. . . .	60.500	121.000	181.500	242.000	
701 — 800.	66.550	133.100	199.650	266.200	
801 — 900.	72.600	145.200	217.800	290.400	
901 — 1000.	78.650	157.300	235.950	314.600	
Per ogni 100 km. indivisibili in più oltre i primi 1000 km	6.050	12.100	18.150	24.200	

ALLEGATO 10

AUTOVETTURA	Basi chilometriche			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m. 3,81	74,75	56,05	67,27	50,44
2) Di lunghezza da m. 3,81 a m. 4,42	89,70	67,27	80,72	60,54
3) Di lunghezza oltre m. 4,42	134,55	100,90	121,09	90,80

ALLEGATO 11

SPEDIZIONI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
Serie A — Equini e Bovini (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori).												
Fino a 10 capi	— 44.550	198,00 62.370	187,27 81.097	177,37 98.834	167,47 115.581	157,57 131.338	147,67 146.105	137,77 159.882	127,87 172.669	117,97 184.466	108,07 195.273	96,17 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	— 2.673	11,80 3.735	11,24 4.859	10,63 5.922	10,05 6.927	9,46 7.873	8,86 8.759	8,27 9.586	7,67 10.353	7,08 11.061	6,49 11.710	5,89 —
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	— 891	3,90 1.242	3,74 1.616	3,54 1.970	3,34 2.304	3,16 2.620	2,94 2.914	2,75 3.189	2,55 3.444	2,37 3.681	2,15 3.896	1,95 —
Serie B. — Suini (Porci e lattonzoli).												
Fino a 35 capi	— 44.550	198,00 62.370	187,27 81.097	177,37 98.834	167,47 115.581	157,57 131.338	147,67 146.105	137,77 159.882	127,87 172.669	117,97 184.466	108,07 195.273	98,17 —
Per ogni capo in più dei 35 caricato nello stesso carro	— 772	3,30 1.069	3,21 1.390	3,03 1.693	2,86 1.979	2,70 2.249	2,55 2.504	2,35 2.739	2,17 2.956	2,02 3.158	1,87 3.345	1,69 —
Serie C. — Ovini (Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti).												
Fino a 70 capi	— 44.550	198,00 62.370	187,27 81.097	177,37 98,834	167,47 115.581	157,57 131.338	147,67 146.105	137,77 159.882	127,87 172.669	117,97 184.466	108,07 195.273	98,17 —
Per ogni capo in più dei 70 caricato nello stesso carro	— 386	1,60 530	1,60 690	1,51 841	1,43 984	1,35 1.119	1,27 1.246	1,17 1.363	1,08 1.471	1,01 1.572	0,93 1.665	0,84 —

ALLEGATO 12

Spedizioni	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	— 115.500	635,25 140.910	599,66 170.893	545,10 225.403	545,10 279.913	545,10 334.423	545,10 388.933	545,10 443.443	545,10 497.953	545,10 552.463	515,62 604.025	412,56 645.281	206,28 —
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	— 10.395	57,20 12.683	53,94 15.380	49,06 20.286	49,06 25.192	49,06 30.098	49,06 35.004	49,06 39.910	49,06 44.816	49,06 49.722	46,40 54.362	37,13 58.075	18,56 —

N.B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 13

TIPO		Prezzi per chilogrammo indivisibile e per qualsiasi distanza		
		A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
		Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
		1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*)	L.	21,10	260	7,90
b) Riviste e Rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*)	»	36,90	390	21,70 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*)	»	51,40	520	24,40
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*)	»	85,80	920	36,90
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*)	»	116,10	1.180	57,40

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 10,56 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 14

Peso minimo		Prezzo per tonnellata e per chilometro
Per carri a 2 assi	Per carri a più assi od a carrelli	
Kg 500	—	L. 456
» 2.500	—	» 242
» 5.000	—	» 176
» 10.000	Kg 15.000	» 134

ALLEGATO 15

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) — Feretri		
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri) *Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.*	Per feretro	253
2. — Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per veicolo	385
B) — Resti umani		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate *Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 49,50 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.*	Per ogni anfora o urna	49,50

ALLEGATO 16

G. C. CATEGORIA	Serie	Zone di percorrenza — I — fino a 200 km	II — da 201 a 700 km	III — da 701 a 800 km	IV — da 801 a 900 km	V — da 901 a 1000 km	VI — oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	—	386,22	375,14	367,74	293,82	134,90
		123.444	316.554	354.068	390.842	420.224	—
	B	—	193,11	187,57	183,87	146,91	67,45
		61.722	158.277	177.034	195.421	210.112	—
30	A	—	468,98	455,52	446,54	356,78	163,80
		149.896	384.386	429.938	474.592	510.270	—
	B	—	234,49	227,76	223,27	178,39	81,90
		74.948	192.193	214.969	237.296	255.135	—
40	A	—	551,76	535,92	525,36	419,76	192,72
		176.352	452.232	505.824	558.360	600.336	—
	B	—	275,88	267,96	262,68	209,88	96,36
		88.176	226.116	252.912	279.180	300.168	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente sta per la serie A che per la Serie B rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 17

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	Zone di percorrenza — I — fino a 200 km	II — da 201 a 700 km	III — da 701 a 800 km	IV — da 801 a 900 km	V — da 901 a 1000 km	VI — oltre i 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m 9	A	—	469,98	455,52	446,54	356,78	163,80
		149.896	384.386	429.938	474.592	510.270	—
	B	—	234,49	227,76	223,27	178,39	81,90
		74.948	192.193	214.969	237.296	255.135	—
Oltre m 9	A	—	551,76	535,92	525,36	419,76	192,72
		176.352	452.232	505.824	558.360	600.336	—
	B	—	275,88	267,96	262,68	209,88	96,36
		88.176	226.116	252.912	279.180	300.168	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la Serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 18

TARIFFA ECCEZIONALE N. 203

TRASPORTO CON NAVI TRAGHETTO SULLA RELAZIONE MESSINA MARITTIMA - VILLA S. GIOVANNI (O VICEVERSA) E MESSINA MARITTIMA - REGGIO CALABRIA MARITTIMA (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI.

Serie A. — AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	PREZZO PER AUTOVETTURA (in lire)				Prezzo supplemento per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1. — Solo andata	5.600	7.100	7.500	1.100	1.600
2. — Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	9.100	11.400	12.100	1.700	2.600
b) validità 3 giorni	7.800	9.900	10.600	1.500	2.300

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di Kg. 80 (Vedasi la Condizione Particolare 9*a*).

Serie B. — ALTRI AUTOVEICOLI (1)

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. — Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . . L.	1.500	2.200	2.600

Note: *a*) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.
b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20% all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni.
La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. — Autopullman, anche con rimorchio . . . . L.	2.300	2.600

(1) *Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.*

Serie C. — MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

	Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:	
con carozzino. . . . . L.	1.700
senza carrozzino . . . . »	1.300
Velocipedi . . . . »	700

ALLEGATO 19

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221

TRASPORTO CON NAVI-TRAGHETTO, SULLA RELAZIONE CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI

Serie A. — AUTOVETTURE, ROULOTTES, AUTOROULOTTES, RIMORCHI PORTABAGAGLI E IMBARCAZIONI SU RIMORCHI

	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50
1. — Autovetture:				
a) Solo andata	22.400	28.600	30.500	1.700
b) Andata e ritorno	36.6000	45.300	48.600	2.800

Nota: Le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro) si considerano come autovetture.

	Prezzo in lire per metro lineare e per traversata (1)
2. — Roulottes, autoroulottes, rimorchi portabagagli e imbarcazioni su rimorchi	8.690

(1) La lunghezza tassabile è quella massima (comprendente cioè ogni sporgenza longitudinale), divisibile di 50 in 50 centimetri, arrotondata:
ai 50 cm. inferiori, per le frazioni inferiori o pari a 25 cm.
ai 50 cm. superiori, per le frazioni superiori a 25 cm.

Serie B. — AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI (1)

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo tonn.	Prezzo per tonnellata Lire
1. — Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	11.000
2. — Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	14.800

Serie C. — MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscoters, non imballati:	
con carrozzino	6.600
senza carrozzino	4.700

ALLEGATO 20

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221 — CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO	Supplementi
In poltrona reclinabile	3.000
In cabina doppia	7.100
In cabina singola	11.900

B) SPEDIZIONI A CARRO

ALLEGATO 21

1. — *Classi dalla A alla M*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
				Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 701 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
A	1	6	—	— 8.360	45,95 10.198	43,36 12.366	39,44 16.310	39,44 20.254	39,44 24.198	39,44 26.142	39,44 32.086	39,44 36.030	39,44 39.974	37,29 43.703	29,84 46.687	14,93 —
	2	10	15	— 6.160	33,85 7.514	31,96 9.112	29,06 12.018	29,06 14.924	29,06 17.830	29,06 20.736	29,06 23.642	29,06 26.548	29,06 29.454	27,48 32.202	21,99 34.401	11,00 —
	3	15	22,5	— 4.928	27,10 6.012	25,56 7.290	23,25 9.615	23,25 11.940	23,25 14.265	23,25 16.590	23,25 18.915	23,25 21.240	23,25 23.565	21,98 25.763	17,59 27.522	8,80 —
	4	20	30	— 4.400	24,20 5.368	22,82 6.509	20,76 8.585	20,76 10.661	20,76 12.737	20,76 14.813	20,76 16.889	20,76 18.965	20,76 21.041	19,63 23.004	15,71 24.575	7,86 —
B	1	6	—	— 7.942	43,65 9.688	41,18 11.747	37,46 15.493	37,46 19.239	37,46 22.985	37,46 26.731	37,46 30.477	37,46 34.223	37,46 37.969	35,41 41.510	28,34 44.344	14,17 —
	2	10	15	— 5.852	32,15 7.138	30,34 8.655	27,60 11.415	27,60 14.175	27,60 16.935	27,60 19.695	27,60 22.455	27,60 25.215	27,60 27.975	26,09 30.584	20,88 32.672	10,44 —
	3	15	22,5	— 4.681	25,75 5.711	24,28 6.925	22,08 9.133	22,08 11.341	22,08 13.549	22,08 15.757	22,08 17.965	22,08 20.173	22,08 22.381	20,87 24.468	16,71 26.139	8,35 —
	4	20	30	— 4.180	22,95 5.098	21,68 6.182	19,72 8.154	19,72 10.126	19,72 12.098	19,72 14.070	19,72 16.042	19,72 18.014	19,72 19.986	18,64 21.850	14,92 23.342	7,46 —
C	1	6	—	— 7.544	41,45 9.202	39,14 11.159	35,58 14.717	35,58 18.275	35,58 21.833	35,58 25.391	35,58 28.949	35,58 32.507	35,58 36.065	33,64 39.429	26,92 42.121	13,47 —
	2	10	15	— 5.559	30,55 6.781	28,84 8.223	26,22 10.845	26,22 13.467	26,22 16.089	26,22 18.711	26,22 21.333	26,22 23.955	26,22 26.577	24,79 29.056	19,83 31.039	9,92 —
	3	15	22,5	— 4.447	24,45 5.425	23,06 6.578	20,97 8.675	20,97 10.772	20,97 12.869	20,97 14.966	20,97 17.063	20,97 19.160	20,97 21.257	19,83 23.240	15,87 24.827	7,94 —
	4	20	30	— 3.971	21,85 4.845	20,60 5.875	18,73 7.748	18,73 9.621	18,73 11.494	18,73 13.367	18,73 15.240	18,73 17.113	18,73 18.986	17,71 20.757	14,17 22.174	7,09 —
D	1	6	—	— 7.167	39,40 8.743	37,18 10.602	33,80 13.982	33,80 17.362	33,80 20.742	33,80 24.122	33,80 27.502	33,80 30.882	33,80 34.262	31,97 37.459	25,57 40.016	12,78 —
	2	10	15	— 5.281	29,05 6.443	27,38 7.812	24,90 10.302	24,90 12.792	24,90 15.282	24,90 17.772	24,90 20.262	24,90 22.752	24,90 25.242	23,56 27.598	18,84 29.482	9,42 —
	3	15	22,5	— 4.225	23,20 5.153	21,90 6.248	19,92 8.240	19,92 10.232	19,92 12.224	19,92 14.216	19,92 16.208	19,92 18.200	19,92 20.192	18,84 22.076	15,07 23.583	7,53 —
	4	20	30	— 3.772	20,75 4.602	19,56 5.580	17,79 7.359	17,79 9.138	17,79 10.917	17,79 12.696	17,79 14.475	17,79 16.254	17,79 18.033	16,83 19.716	13,46 21.062	6,73 —
E	1	6	—	— 6.809	37,45 8.307	35,32 10.073	32,11 13.284	32,11 16.495	32,11 19.706	32,11 22.917	32,11 26.128	32,11 29.339	32,11 32.550	30,36 35.586	24,30 38.016	12,16 —
	2	10	15	— 5 017	27,55 6.119	26,02 7.420	23,66 9.786	23,66 12.152	23,66 14.518	23,66 16.884	23,66 19.250	23,66 21.616	23,66 23.982	22,37 26.219	17,90 28.009	8,96 —
	3	15	22,5	— 4.013	22,05 4.895	20,82 5.936	18,92 7.828	18,92 9.720	18,92 11.612	18,92 13.504	18,92 15.396	18,92 17.288	18,92 19.180	17,89 20.969	14,32 22.401	7,16 —
	4	20	30	— 3.583	19,70 4.371	18,58 5.300	16,90 6.990	16,90 8.680	16,90 10.370	16,90 12.060	16,90 13.750	16,90 15.440	16,90 17.130	15,98 18.728	12,79 20.007	640 —
F	1	6	—	— 6.468	35,55 7.890	33,54 9.567	30,51 12.618	30,51 15.669	30,51 18.720	30,51 21.771	30,51 24.822	30,51 27.873	30,51 30.924	28,84 33.808	23,08 36.116	11,55 —
	2	10	15	— 4.766	26,20 5.814	24,72 7.050	22,48 9.298	22,48 11.546	22,48 13.794	22,48 16.042	22,48 18.290	22,48 20.538	22,48 22.786	21,25 24.911	17,01 26.612	8,51 —
	3	15	22,5	— 3.813	20,95 4.651	19,76 5.639	17,98 7.437	17,98 9.235	17,98 11.033	17,98 12.831	17,98 14.629	17,98 16.427	17,98 18.225	17,00 19.925	13,60 21.285	6,80 —
	4	20	30	— 3.404	18,70 4.152	17,66 5.035	16,06 6.641	16,06 8.247	16,06 9.853	16,06 11.459	16,06 13.065	16,06 14.671	16,06 16.277	15,18 17.795	12,15 19.010	6,08 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

segue: 1. — *Classi dalla A alla M*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I Da 1 a 10 km	II Da 11 a 50 km	III Da 51 a 100 km	IV Da 101 a 200 km	V Da 201 a 300 km	VI Da 301 a 400 km	VII Da 401 a 500 km	VIII Da 501 a 600 km	IX Da 601 a 700 km	X Da 701 a 800 km	XI Da 801 a 900 km	XII Da 901 a 1000 km	XIII Oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
G	1	6	—	— 6.145	33,75 7.495	31,88 9.089	28,99 11.988	28,99 14.887	28,99 17.786	28,99 20.685	28,99 23.584	28,99 26.483	28,99 29.382	27,39 32.121	21,92 34.313	10,96 —
	2	10	15	— 4.528	24,85 5.522	23,48 6.696	21,36 8.832	21,36 10.968	21,36 13.104	21,36 15.240	21,36 17.376	21,36 19.512	21,36 21.648	20,18 23.666	16,15 25.281	8,07 —
	3	15	22,5	— 3.622	19,90 4.418	18,78 5.357	17,09 7.066	17,09 8.775	17,09 10.484	17,09 12.193	17,09 13.902	17,09 15.611	17,09 17.320	16,15 18.935	12,92 20.227	6,46 —
	4	20	30	— 3.234	17,75 3.944	16,78 4.783	15,26 6.309	15,26 7.835	15,26 9.361	15,26 10.887	15,26 12.413	15,26 13.939	15,26 15.465	14,42 16.907	11,54 18.061	5,77 —
H	1	6	—	— 5.837	32,05 7.119	30,28 8.633	27,53 11.386	27,53 14.139	27,53 16.892	27,53 19.645	27,53 22.398	27,53 25.151	27,53 27.904	26,03 30.507	20,84 32.591	10,41 —
	2	10	15	— 4.301	23,65 5.247	22,30 6.362	20,28 8.390	20,28 10.418	20,28 12.446	20,28 14.474	20,28 16.502	20,28 18.530	20,28 20.558	19,18 22.476	15,35 24.011	7,67 —
	3	15	22,5	— 3.441	18,90 4.197	17,84 5.089	16,22 6.711	16,22 8.333	16,22 9.955	16,22 11.577	16,22 13.199	16,22 14.821	16,22 16.443	15,34 17.977	12,28 19.205	6,13 —
	4	20	30	— 3.072	16,85 3.746	15,94 4.543	14,49 5.992	14,49 7.441	14,49 8.890	14,49 10.339	14,49 11.788	14,49 13.237	14,49 14.686	13,70 16.056	10,97 17.153	5,48 —
I	1	6	—	— 5.546	30,45 6.764	28,76 8.202	26,16 10.818	26,16 13.434	26,16 16.050	26,16 18.666	26,16 21.282	26,16 23.898	26,16 26.514	24,73 28.987	19,79 30.966	9,89 —
	2	10	15	— 4.086	22,45 4.984	21,18 6.043	19,27 7.970	19,27 9.897	19,27 11.824	19,27 13.751	19,27 15.678	19,27 17.605	19,27 19.532	18,22 21.354	14,58 22 812	7,29 —
	3	15	22,5	— 3.269	17,95 3.967	16,94 4.834	15,42 6.376	15,42 7.918	15,42 9.460	15,42 11.002	15,42 12.544	15,42 14.086	15,42 15.628	14,58 17.086	11,67 18.253	5,83 —
	4	20	30	— 2.919	16,05 3.561	15,14 4.318	13,77 5.695	13,77 7.072	13,77 8.449	13,77 9.826	13,77 11.203	13,77 12.580	13,77 13.957	13,02 15.259	10,42 16.301	5,21 —
L	1	6	—	— 5.268	28,95 6.426	27,32 7.792	24,85 10.277	24,85 12.762	24,85 15.247	24,85 17.732	24,85 20.217	24,85 22.702	24,85 25.187	23,50 27.537	18,81 29.418	9,40 —
	2	10	15	— 3.882	21,35 4.736	20,12 5.742	18,31 7.573	18,31 9.404	18,31 11.235	18,31 13.066	18,31 14.897	18,31 16.728	18,31 18.559	17,31 20.290	13,86 21.676	6,93 —
	3	15	22,5	— 3.105	17,05 3.787	16,10 4.592	14,64 6.056	14,64 7.520	14,64 8.984	14,64 10.448	14,64 11.912	14,64 13.376	14,64 14.840	13,85 16.225	11,08 17.333	5,54 —
	4	20	30	— 2.773	15,25 3.383	14,38 4.102	13,08 5.410	13,08 6.718	13,08 8.026	13,08 9.334	13,08 10.642	13,08 11.950	13,08 13.258	12,37 14.495	9,90 15.485	4,95 —
M	1	6	—	— 5.005	27,50 6.105	25,94 7.402	23,59 9.761	23,59 12.120	23,59 14.479	23,59 16.838	23,59 19.197	23,59 21.556	23,59 23.915	22,32 26.147	17,86 27.933	8,93 —
	2	10	15	— 3.688	20,25 4.498	19,12 5.454	17,38 7.192	17,38 8.930	17,38 10.668	17,38 12.406	17,38 14.144	17,38 15.882	17,38 17.620	16,45 19.265	13,16 20.581	6,58 —
	3	15	22,5	— 2.950	16,20 3.598	15,28 4.362	13,91 5.753	13,91 7.144	13,91 8.535	13,91 9.926	13,91 11.317	13,91 12.708	13,91 14.099	13,16 15.415	10,52 16.467	5,26 —
	4	20	30	— 2.634	14,45 3.212	13,66 3.895	12,42 5.137	12,42 6.379	12,42 7.621	12,42 8.863	12,42 10.105	12,42 11.347	12,42 12.589	11,75 13.764	9,40 14.704	4,70 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona; questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 22

2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	33,0603									
602	31,4860									
603	29,9867									
604	28,5588									
605	27,1988									
606	25,9036									
607	24,6701									
608	23,4954									
609	22,3765									
610	21,3110	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	20,2962									
612	19,3297									
613	18,4092									
614	17,5326									
615	16,6977									
616	15,9026									
617	15,1453									
518	14,4241									
619	13,7373									
620	13,0831									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	33,0603									
602	31,4860									
603	29,9867									
604	28,5588									
605	27,1988									
606	25,9036									
607	24,6701									
608	23,4954									
609	22,3765									
610	21,3110	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	20,2962									
612	19,3297									
613	18,4092									
614	17,5326									
615	16,6977									
616	15,9026									
617	15,1453									
618	14,4241									
619	13,7373									
620	13,0831									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
		Coefficienti								
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	33,0603									
602	31,4860									
603	29,9867									
604	28,5588									
605	27,1988									
606	25,9036									
607	24,6701									
608	23,4954									
609	22,3765									
610	21,3110	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	20,2962									
612	19,3297									
613	18,4092									
614	17,5326									
615	16,6977									
616	15,9026									
617	15,1453									
618	14,4241									
619	13,7373									
620	13,0831									

(Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
		Coefficienti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	33,0603										
652	31,4860										
653	29,9867										
654	28,5588										
655	27,1988										
656	25,9036										
657	24,6701										
658	23,4954										
659	22,3765										
660	21,3110	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661	20,2962										
662	19,3297										
663	18,4092										
664	17,5326										
665	16,6977										
666	15,9026										
667	15,1453										
668	14,4241										
669	13,7373										
670	13,0831										

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA									
		da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
		Coefficienti									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	33,0603										
652	31,4860										
653	29,9867										
654	28,5588										
655	27,1988										
656	25,9036										
657	24,6701										
658	23,4954										
659	22,3765										
660	21,3110	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	20,2962										
662	19,3297										
663	18,4092										
664	17,5326										
665	16,6977										
666	15,9026										
667	15,1453										
668	14,4241										
669	13,7373										
670	13,0831										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA						
		da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
		Coefficienti						
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	33,0603							
652	31,4860							
653	29,9867							
654	28,5588							
655	27,1988							
656	25,9036							
657	24,6701							
658	23,4954							
659	22,3765							
660	21,3110	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	20,2962							
662	19,3297							
663	18,4092							
664	17,5326							
665	16,6977							
666	15,9026							
667	15,1453							
668	14,4241							
669	13,7373							
670	13,0831							

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza: da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	33,0603	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
652	31,4860						
653	29,9867						
654	28,5588						
655	27,1988						
656	25,9036						
657	24,6701						
658	23,4954						
659	22,3765						
660	21,3110						
661	20,2962						
662	19,3297						
663	18,4092						
664	17,5326						
665	16,6977						
666	15,9026						
667	15,1453						
668	14,4241						
669	13,7373						
670	13,0831						

(Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire	Zone di percorrenza: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	33,0603	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
702	31,4860									
703	29,9867									
704	28,5588									
705	27,1988									
706	25,9036									
707	24,6701									
708	23,4954									
709	22,3765									
710	21,3110									
711	20,2962									
712	19,3297									
713	18,4092									
714	17,5326									
715	16,6977									
716	15,9026									
717	15,1453									
718	14,4241									
719	13,7373									
720	13,0831									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	33,0603									
702	31,4860									
703	29,9867									
704	28,5588									
705	27,1988									
706	25,9036									
707	24,6701									
708	23,4954									
709	22,3765									
710	21,3110	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	20,2962									
712	19,3297									
713	18,4092									
714	17,5326									
715	16,6977									
716	15,9026									
717	15,1453									
718	14,4241									
719	13,7373									
720	13,0831									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza					
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
		Coefficienti					
1	2	21	22	23	24	25	26
701	33,0603						
702	31,4860						
703	29,9867						
704	28,5588						
705	27,1988						
706	25,9036						
707	24,6701						
708	23,4954						
709	22,3765						
710	21,3110	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	20,2962						
712	19,3297						
713	18,4092						
714	17,5326						
715	16,6977						
716	15,9026						
717	15,1453						
718	14,4241						
719	13,7373						
720	13,0831						

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue*. Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	27	28	29	30	31	32
701	33,0803						
702	31,4860						
703	29,9867						
704	28,5588						
705	27,1988						
706	25,9036						
707	24,6701						
708	23,4954						
709	22,3765						
710	21,3110	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	20,2962						
712	19,3297						
713	18,4092						
714	17,5326						
715	16,6977						
716	15,9026						
717	15,1453						
718	14,4241						
719	13,7373						
720	13,0831						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
		Coefficienti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	33,0603								
752	31,4860								
753	29,9867								
754	28,5588								
755	27,1988								
756	25,9036								
757	24,6701								
758	23,4954								
759	22,3765								
760	21,3110	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761	20,2962								
762	19,3297								
763	18,4092								
764	17,5326								
765	16,6977								
766	15,9026								
767	15,1453								
768	14,4241								
769	13,7373								
770	13,0811								

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue*: Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
		Coefficienti								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	33,0603									
752	31,4860									
753	29,9867									
754	28,5588									
755	27,1988									
756	25,9036									
757	24,6701									
758	23,4954									
759	22,3765									
760	21,3110	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	20,2962									
762	19,3297									
763	18,4092									
764	17,5326									
765	16,6977									
766	15,9026									
767	15,1453									
768	14,4241									
769	13,7373									
770	13,0831									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
		Coefficienti								
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	33,0603									
752	31,4860									
753	29,9867									
754	28,5588									
755	27,1988									
756	25,9036									
757	24,6701									
758	23,4954									
759	22,3765									
760	21,3110	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	20,2962									
762	19,3297									
763	18,4092									
764	17,5326									
765	16,6977									
766	15,9026									
767	15,1453									
768	14,4241									
769	13,7373									
770	13,0831									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti								
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	33,0603									
752	31,4860									
753	29,9867									
754	28,5588									
755	27,1988									
756	25,9036									
757	24,6701									
758	23,4954									
759	22,3765									
760	21,3110	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	20,2962									
762	19,3297									
763	18,4092									
764	17,5326									
765	16,6977									
766	15,9026									
767	15,1453									
768	14,4241									
769	13,7373									
770	13.0831									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	33,0603									
802	31,4860									
803	29,9867									
804	28,5588									
805	27,1988									
806	25,9036									
807	24,6701									
808	23,4954									
809	22,3765									
810	21,3110	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
811	20,2962									
812	19,3297									
813	18,4092									
814	17,5326									
815	16,6977									
816	15,9026									
817	15,1453									
818	14,4241									
819	13,7373									
820	13,0831									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	33,0603									
802	31,4860									
803	29,9867									
804	28,5588									
805	27,1988									
806	25,9036									
807	24,6701									
808	23,4954									
809	22,3765									
810	21,3110	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	20,2962									
812	19,3297									
813	18,4092									
814	17,5326									
815	16,6977									
816	15,9026									
817	15,1453									
818	14,4241									
819	13,7373									
820	13,0831									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
		Coefficienti										
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	33,0603											
802	31,4860											
803	29,9867											
804	28,5588											
805	27,1988											
806	25,9036											
807	24,6701											
808	23,4954											
809	22,3765											
810	21,3110	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	20,2962											
812	19,3297											
813	18,4092											
814	17,5326											
815	16,6977											
816	15,9026											
817	15,1453											
818 . .	14,4241											
819	13,7373											
820	13,0831											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti										
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	33,0603											
802	31,4860											
803	29,9867											
804	28,5588											
805	27,1988											
806	25,9036											
807	24,6701											
808	23,4954											
809	22,3765											
810	21,3110	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	20,2962											
812	19,3297											
813	18,4092											
814	17,5326											
815	16,6977											
816	15,9026											
817	15,1453											
818	14,4241											
819	13,7373											
820	13,0831											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.375 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

Allegato 23

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	Importo
1	*a*) Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: lire 600 (1) per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili; Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: lire 400 (1) per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili. Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonchè per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'intierario medesimo. Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: L. 130 (1) per ogni 12 ore indivisibili
	b) Sosta del bagaglio registrato	12	L. 440 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il baglio registrato (per ciascuna specizione e per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 lire)		L. 75 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km L. 150 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km L. 225 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km L. 300 per spedizioni con percorso oltre 1200 km
	d) Ritiro della spedizione a bagalio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto		L. 1.100 per ogni spedizione.
	e) Custodia delle cose titrovate		L. 440 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
2	Stampati per formalità doganali (serie Ch)	8	Prezzi previsti nell'Allegato n. 9.
3	Pesatura delle merci e del bestiame (1)	31	L. 132 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli. L. 7.700 per carro di merce pesata complessivamente. L. 132 per quintale indivisibile del bestiame.
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 7.700 per carro.
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 132 per collo, col minimo di L. 7.700 e col massimo di L. 15.400 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura.
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 11 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 1.100 per assegno.
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 120 per ogni spesa anticipata (2).
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'Allegato n. 9.
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione.	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a*) Per i carri non specificati nei successivi capoversi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 12.400 per carro per il primo periodo; L. 19.800 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o quattro assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *b*) per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri: L. 5.170 per carro per il primo periodo; L. 7.590 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *c*) per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'articolo 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 29.920 per carro per il primo periodo. L. 74.470 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo; L. 123.640 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre. Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50% *d*) per i carri contenenti esplosivi: vedi Allegato n. 7. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di Amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigerenti di proprietà FS o di Amministrazioni estere o di proprietà privata; fino al 100% per gli altri carri, e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse. L'Amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro. II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili:
		T.S. 108	*a*) Espolsivi: vedi allegato 7

(1) In via di esperimento, le spedizioni di colli espressi sono esenti dall'applicazione della tassa di pesatura.

(2) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	*Articolo* delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 9		T.S. 105	*b)* Veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 3.850 per veicolo; 2) altri: di peso fino a kg 150 per veicolo: L. 132 per quintale indivisibile, col minimo di L. 528; di peso oltre kg 150 per veicolo: L. 2.530 per veicolo. *c)* Ceneri mortuarie: L 3.850 per spedizione *d)* Pellicole cinematografiche di celluloide: L. 924 per collo. *e)* Altre merci: L. 165 per quintale indivisibile con minimo di L. 440.
		T.S. 111	*f)* Rimorchi e semirimorchi tassabili con la Tariffa Speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m. . . . . L. 3.850 oltre 9 m. . . . . L. 5.170 per ogni unità. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni.
		T.S. 104	Per la scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: per ogni capo della Serie A . . . . . L. 528 per ogni capo della Serie B . . . . . L. 264 per ogni capo della Serie C. . . . . . L. 132
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24	L. 528 per quintale indivisibile e per operazione
		T.S. 111	Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la Tariffa Speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione se eseguita a mezzo gru: *a)* vuoti . . . . L. 7.590 *b)* carichi . . . . L. 14.960 Per i rimorchi e semirimorchi, l'Amministrazione ha la facoltà di aumentare tale tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali. L'Amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti in determinati scali
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a)* tassa di manovra: L. 520 a carro; *b)* tassa per uso area: L. 29 al giorno per ogni mq di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 5 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti.
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 528 per quintale indivisibile e per operazione.
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.)	42	Importo spese relative.
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 3.850 per carro; 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 7.700 per carro; 3) Per i carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 11.550 per carro; 4) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 28.600 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50%;

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle *condizioni* e tariffe	IMPORTO
segue n. 14			5) L'Amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti nei precedenti punti 1), 2), 3), 4); 6) Nei periodi che verranno stabiliti dall'Amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di L. 11.550 di cui al punto 3), dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 82.500 per i carri refrigeranti e per i carri a sagoma inglese; 7) Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 55.000.
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (articolo 64, § 2).	40 e 69	L. 7.700 per carro.
16	*a*) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 22.000 per carro comune (di superficie inferiore a mq 33), L. 33.000 per carro di grande superficie (da mq 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: - animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purchè spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; - pesci morti freschi o congelati; - carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; - formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; - merci infettanti (categ. 1ª, all. 7); - pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; - ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
		11 e 18 ter	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 550 per collo con il massimo di L. 2.750 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: - animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purchè spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; - pesci morti freschi o congelati; - carne: fresca, congelata o refregerata; selvaggina o pollame morto; - formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; - merci infettanti (categ. 1ª, all. 7); - pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballagio lascino insudiciato il carro; - ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navi-traghetto		I. — L. 11.000 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104. II. — L. 22.000 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104.
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: *A*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano L. 638

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 17			*B*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico L. 1.050 *C*) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn.) a volata o a cavalletto fisso o mobile . L. 1.760 *D*) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'Azienda. . . . . . L. 2.900
18	Uso del carro gru	34	L. 42 000 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibili
19	*a*) Nolo copertoni		L. 16 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km (1)
	b) Nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi		L. 957 per terna, oltre L. 264 per ogni corda trasversale in più.
	c) Nolo paratoie	22	L. 1.320 per paratoia.
	d) Nolo reti di corda per assicurazione doganale . .		L. 17 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 1.650 per rete.
	e) Nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti		L. 1.188 per corda.
	f) Nolo catene di ferro lunghe m. 8		L. 440 per catena.
	g) Nolo stanti di ferro con catene		L. 165 per stante.
	h) Nolo traverse di legno ferrate per carico massi .		L. 550 per traversa.
	i) Nolo reggicopertoni		L. 14 per reggicopertone e per km con un minimo di 500 km.
20	Trasporti a domicilio.	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 260 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: spedizioni in piccole partite. . . . . . L. 1.100 spedizioni a carro . . . . L. 5.100
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna	51	*Traffico in servizio interno* (2) L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 2.750 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg; L. 5.500 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale* (2) Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue

(1) Per le spedizioni in servizio internazionale vedasi la tabella delle tasse forfettarie valevoli per i diversi Paesi esteri, riportata alla fine del presente Allegato n. 1.

(2) Vedere altre norme alla pagina seguente.

ALLEGATO 24

PERCORRENZA DEI TRASPORTI Km	CONTENITORI							
	piccoli ordinari della capacità di mc			medi ordinari della capacità di mc			di tipo speciale	
	da 1 a 1,2	oltre 1,2 e fino a 2	oltre 2 e fino a 3	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10	isotermici e refrigeranti	altri
	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni contenitore							
Fino a 100	890	1.020	1.140	2.540	3.810	5.730	5.730	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso.
da 101 a 200	1.070	1.270	1.460	3.170	4.770	6.680	6.680	
da 201 a 400	1.260	1.520	1.780	3.810	5.730	7.640	7.640	
da 401 a 600	1.450	1.780	2.100	4.450	6.680	8.600	8.600	
da 601 a 800	1.630	2.030	2.420	5.090	7.640	9.550	9.550	
da 801 a 1.000	1.820	2.280	2.740	5.730	8.600	10.510	1.0510	
da 1.001 a 1.200	2.010	2.540	3.050	6.360	9.550	11.470	11.470	
da 1.201 a 1.400	2.200	2.790	3.370	7.000	10.510	12.430	12.430	
da 1.401 a 1.600	2.380	3.040	3.690	7.640	11.470	13.380	13.380	
da 1.601 a 1.800	2.570	3.300	4.010	8.280	12.430	14.340	14.340	
oltre 1.800	2.760	3.550	4.330	8.920	13.380	15.300	15.300	

ALLEGATO 25

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI E PREMI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME LACUALI E FULVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO)

Art. 6. — *Manovre supplementari.*

I alinea: la tassa di L. 25 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L. 27. Il minimo di L. 2.500 per carro è elevato a L. 2.750;
II alinea: la tassa di L. 25 è elevata a L. 27.

Art. 25. — *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*

Il rimborso di L. 600 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 660 per collo.

Art. 41. — *Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari.*

La tassa di L. 21.000 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 kg e per il peso minimo di kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 23.100.

Art. 44. — *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille a Ponte Andrea Doria.*

Il rimborso di L. 2.200 a collo è elevato a L. 2.420.

Art. 47. — *Giacenza dei trasporti.*

I alinea: la tassa di L. 25 per quintale e per giorno è elevata a L. 27;
II alinea: la tassa di L. 25 è elevata a L. 27.

Gli importi di L. 25 e di L. 50 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 27 e a L. 55.

Art. 48. — *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosta di piroscafi.*

I alinea:

punto 1° - la tassa di L. 1.300 per carro è elevata a L. 1.430.

Art. 60. — *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*

Il rimborso di L. 3.600 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 3.960.

Art. 61. — *Carico e scarico.*

La tassa di L. 270 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 kg di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo è elevato a :. 297 ed il minimo di L. 135 per spedizione è elevato a L. 148.

Art. 73. — *Stazioni marittime della Sardegna.*

III alinea: la tassa di L. 18 per quintale indivisibile è elevata a L. 19 ed il minimo di L. 1.800 per carro è elevato a L. 1.980.

Art. 80 — *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*

I alinea: la soprattassa di L. 60 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare spediti in piccole partite è elevata a L. 66. Quella di L. 1.200 per carro è elevata a L. 1.320.

Art. 84. — *Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*

Il rimborso di L. 700 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 770 per collo.

Art. 87. — *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo in partenza degli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 3.500 e di L. 4.600 per carro è elevata rispettivamente a L. 3.850 e L. 5.060.

Art. 88. — *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 22.500 e di L. 11.300 per carro è elevato rispettivamente a L. 24.750 e L. 12.430.

Art. 96. — *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 3.300 per carro è elevato a L. 3.630.

Art. 100. — *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 1.000 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 kg superiori è elevata a L. 1.110. Il minimo di L. 100 per spedizione è elevato a L. 110.

Art. 101. — *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 300 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 kg superiori è elevato a L. 330.

Art. 102. — *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 30 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 33 e quella di L. 15 per ogni quintale di peso lordo è elevata a L. 16.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.
La tassa fissa di L. 11.300 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto «quadro» è elevata a L. 12.430.

ALLEGATO 26

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE:

a) *merci in genere*	per bolletta	L. 10 per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 8.600 ed il massimo di L. 38.000

In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 2.600 per ogni carro successivo al primo.

In caso di più bollette per uno stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 2.600 per bolletta.

b) *bestiame*	per carro	L. 19.900
Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:		
— dal 1° al 4° carro	per carro	L. 19.900
— per i carri successivi	per carro	L. 15.100
2° ESPORTAZIONE SEMPLICE (1)	per carro	L. 8.600
3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE (1)	per carro	L. 18.500
4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:		
a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. - Regime doganale ferroviario)	nessun corrispettivo	
b) cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione in deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - T/3) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1)	per carro	L. 6.300
5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (AUTOMOBILI, FURGONI, ROULOTTES, IMMATRICOLATI; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; FERETRI E CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA	per carro	L. 4.800
6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE, IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI	per carro	L. 4.800
7° TASSA DI SPINTA	per carro	L. 12.400
8° TASSA DI ARRESTO	per carro	L. 12.400
9° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO A CURA DELLE F.S.	per carro	L. 2.600

---

(1) Per l'emissione:
- di una unica bolletta per gruppi di almeno:
  - 5 carri: riduzione del 10%,
  - 10 carri: riduzione del 20%,
- di più bollette per uno stesso carro, L. 1.300 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 38.000 per ogni carro.

TARIFFA N. 2

TRASPORTI A COLLETTAME

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE . . . . . per spedizione L. 6.300

2° ESPORTAZIONE SEMPLICE . . . . . per spedizione L. 2.600

3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE . . . . . per spedizione L. 6.300

4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:

a) Spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con Bollettino internazionale Colli Espressi internazionali valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime Doganale Ferroviariario) . . . . . nessun corrispettivo

b) Bagagli . . . . . nessun corrispettivo

c) Cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione di visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione a deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - T/3 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate) . . . . . per spedizione L. 2.600

5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (MOTOCICLETTE, MOTO SCOUTERS, MOTOCICLI IMMATRICOLATI); BICICLETTE USATE; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; EFFETTI PERSONALI USATI A SEGUITO VIAGGIATORE; CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA . . . per spedizione L. 2.600

6° PER L'USO DELLE AREE IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE IN QUANTO CONSENTITO VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI . . . . . per spedizione L. 1.300

7° TASSA DI ARRESTO . . . . . per spedizione L. 2.600

8° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO DALLE FERROVIE DELLO STATO . . . . . per spedizione L. 2.600

TARIFFA N. 3

CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) SPEDIZIONI CON LE POSTE SVIZZERE.
Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti all'importazione) per spedizione L. 2.600.

2) MERCI TASSATE IN BASE A TARIFFE CECA (—).

CARRO	IMPORTAZIONE				ESPORTAZIONE			
	Operazione a cura di:				Operazione a cura di:			
	Ferrovia		Destinatario		Ferrovia		Mittente	
	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni interne L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni mittenti L.
A) Combustibili minerali solidi (carbone coke e altri). Minerali metallurgici	7.300	7.300	(*)	(*)	2.600	2.600	(*)	(*)
B) Prodotti siderurgici; Rottami di ferro. . .	15.000	15.000	(*)	(*)	4.800	4.800	(*)	(*)

3) BOLLETTE DI CAUZIONE PER TRASPORTI A CARRO DA GENOVA MARITTIMA PER STAZIONI INTERNE: PER CONTAINER O PER CARRO L. 11.300
(Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

(—) (Non sono compresi nel forfait i diritti doganali).
(*) Si applica, se dovuto, il corrispettivo previsto al Punto 6, Tariffa 1.

4) BOLLETTE ESPORTAZIONE PER DERRATE ORTOFRUTTICOLI A CARRO (*).

PESO	Ortaggi L.	Agrumi L.	Frutta fresca L.	Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate L.	Frutta secca sgusciata escluse castagne secche L.
Fino a kg 3.000	5.200	5.800	6.100	8.100	10.400
» » 4.000	5.700	6.300	7.100	10.000	12.600
» » 5.000	6.400	7.200	8.000	11.600	15.000
» » 6.000	7.000	7.700	9.000	13.200	17.200
» » 7.000	7.500	8.400	9.900	14.700	19.500
» » 8.000	8.200	9.000	11.200	16.300	21.700
» » 9.000	8.800	9.500	11.800	17.900	23.900
» » 10.000	9.200	10.700	12.900	19.500	26.400
» » 11.000	10.200	11.300	13.600	21.000	28.600
» » 12.000	10.500	12.100	14.700	22.600	31.000
» » 13.000	11.300	12.700	15.500	24.400	33.100
» » 14.000	11.700	13.400	16.600	25.900	35.200
» » 15.000	12.500	13.900	17.300	27.500	37.500
» » 16.000	12.900	14.700	18.300	29.100	39.800
» » 17.000	13.500	15.400	19.200	30.800	42.100
» » 18.000	14.300	16.000	20.300	32.200	44.300
» » 18.000	14.700	16.800	21.000	33.800	46.600
» » 20.000 e oltre	15.500	17.400	22.100	35.500	48.800

(Sono compresi i diritti I.C.E. bolli contrassegni e stampati doganali).

N.B. — Alle categorie di merci indicate nella tabella corrispondono, rispettivamente, le sottoindicate posizioni di statistica della Nomenclatura ferroviaria:

Ortaggi: 0701-3 0702-1, 0711-2, 0711-2, 0712-0, 0713-8, 0741-9, 1861-4, 2211-1;

Agrumi: 0801-1, 0802-9, 0861-5, 0862-3 solo per gli agrumi.

Frutta fresca: 0811-0, 0821-9, 0822-7, 0831-8, 0841-7, 0853-2, 0854-0, 0871-4, solo per le castagne fresche.

Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate: 0853-2, 0871-4 solo per le castagne secche, 0881-3, 0883-9.

Frutta secca sgusciata escluse le castagne secche: 0882-1.

(*) Per le derrate in esportazione non soggette al marchio ICE va applicato il corrispettivo di cui alla Tariffa n. 1, punto 2.

5) ASSISTENZA E CONTROLLO CARRI GROUPAGES IN REGIME DOGANALE AGEVOLATO (CARRI T.I.F.):

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S. . . . . per carro L. 15.000

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino privato in concessione a privati . . . . per carro L. 9.900

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dell'ambito della stazione).

ALLEGATO 27

Lunghezza del percorso fra la stazione e il domicilio dell'utente	Corrispettivo dovuto per il trasporto di un carro avente non più di 15 tonnellate di carico
Fino a m. 2.000	L. 35.700
Oltre m. 2.000	Supplemento di L. 3.000 per ogni 1.000 m. indivisibili.

Per i servizi effettuati nelle città di Torino, Milano Genova,, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è dovuto un supplemento di L. 9.200 per ogni carro trasportato.

L'Amministrazione è autorizzata a stabilire analogo supplemento, nella misura di L. 4.800 per ogni carro trasportato, in località che abbiano una popolazione di almeno 100.000 abitanti e che presentino particolari difficoltà di circolazione (1).

Per i carri aventi passo lungo (oltre 7 metri) è dovuto un compenso supplementare di L. 6.200.

Per i carri con oltre 15 tonnellate di merce è dovuto un compenso supplementare in ragione di L. 1.200 per ogni tonnellata indivisibile di maggiore carico.

(1) Detto supplemento è dovuto per i servizi effettuati nelle città di Alessandria, Novara, Brescia, Bergamo, Monza, Sesto S. Giovanni, Verona, Vicenza, Bolzano, Padova, Venezia Mestre, Udine, Trieste, Parma, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, Forlì, Piacenza, Cesena, La Spezia, Livorno, Pisa, Prato, Ancona, Terni, Pescara, Perugia, Salerno, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Cagliari, Sassari e Ravenna.

ALLEGATO 28

9. - SOPRATTASSE

per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite).

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Firenze Rifredi . . . . Genova P. Brignole . . . . . . Milano P. Vittoria . . . . Roma Ostiense	1.100 830 1.380 560	
Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Torino Smistamento	1.380	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (Boll. Comm. n. 10-1952, punto 318).	Acqui	440	
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore *comunale della stazione* di Cremona. (O.S. n. 67-1939).	Cremona	560	
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (Boll. comm. n. 6-1917, punto 59).	Genova P. Caricamento Calate .	1.380	Per i trasporti da e per lo stabilimento della Società « Cantieri Navali Riuniti S.p.A. », raccordato alla calata Grazie; della « Società Magazzini Frigoriferi Genovesi », raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi.
Trasporti a carro da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa. (Boll. comm. n. 15-1965, punto 298).	Genova San Benigno	2.140	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi.
Trasporti da e per la banchina di Anzio Porto. (Boll. comm. n. 20-1923, punto 304).	Anzio Porto	2.770	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (Boll. comm. n. 18-1933, punto 681).	Mazara del Vallo	1.380	
Magazzini generali raccordati	Milano Centrale	2.770	
Trasporti da e per il Porto Rosega. (Boll. comm. n. 11-1934, punto 367).	Monfalcone	1.650	
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (Boll. comm. n. 12-1951, punto 319).	Pisa	1.900	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (Boll. comm. n. 7-1923, punto 94).	S. Giorgio di Nogaro	1.650	
Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (Boll. comm. n. 42-1942, punto 525).	Trapani	700 1.900	*a)* trasporti militari; *b)* altri trasporti.

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione.	Quelle autorizzate dalle Divisioni Movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive ».	750	
Trasporto per conto di privati del carbone prelevato dai Depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini Approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai Depositi locomotive. (Boll. comm. n. 22-1924, punto 400).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti		Per i trasporti controindicati è dovuta la tassa di manovra di L. 750 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede; *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il Deposito o il Magazzino per l'esistenza strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre la tassa di manovra suddetta, quella di L. 250 per tonn. di merce caricata col minimo di L. 1.250 per carro. *N.B.* — Nessuna tassa è dovuta quando il Deposito o il Magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede.
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.	—	Tassa di manovra di L. 750 per carro; tassa fissa di L. 250 per tonn. col minimo di L. 1.250 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso).
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468).	Id.		Tassa di manovra di L. 750 per carro e tasse di porto per la distanza minima di km. 15 indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente.
Trasporti a carro da e per il Porto Canale. (Boll. comm. n. 5-1964, punto 88).	Pescara P.N.	4.950	
Trasporti a carro da e per il Porto. (Boll. comm. n. 10-1968, punto 194).	Ortona	4.950	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro da e per i Mercati Generali del Comune di Roma. (Boll. comm. n. 4-1971, punto 91).	Roma Ostiense	1.240	Per carro di qualsiasi portata
Trasporti a carro diretti o provenienti dal Posto di Movimento Vat. (Boll. comm. n. 10-1972, punto 205).	Udine	4.950	Per ogni carro carico.
Trasporti a carro da e per raccordo dogana.	Lecco C.le	2.480 1.240	Per carro di qualsiasi portata. Per container di qualunque dimensione.

ALLEGATO 29

Classi	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Lire per carro												
A) Trasporto a vuoto - Art. 1 - *a*)													
1 a.	—	27,50	25,30	22,88	22,88	22,88	22,88	22,88	22,88	22,88	21,78	17,42	8,71
	1.078	2.178	3.443	5.731	8.019	10.307	12.595	14.883	17.171	19.459	21.637	23.379	—
1 b	—	41,40	37,88	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	34,43	32,67	26,04	13,02
	1.611	3.267	5.161	8.604	12.047	15.490	18.933	22.376	25.819	29.262	32.529	35.133	—
B) Trasporto a carico - Rimborso - Art. 5 - *b*)													
2 a.	—	34,35	31,54	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	27,06	21,73	10,86
	1.342	2.716	4.293	7.148	10.003	12.858	15.713	18.568	21.423	24.278	26.984	29.157	—
2 b	—	48,25	44,10	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	37,95	30,44	15,22
	1.876	3.808	6.013	10.012	14.011	18.010	22.009	26.008	30.007	34.006	37.801	40.845	—

(6844)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651111/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.